

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012 ha deliberato:

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 **maggio 2013**.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 2 luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da domenica 1° luglio a lunedì 31 luglio 2012 (ore 19.00)* - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- *da mercoledì 1 agosto a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica –

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 2 luglio a lunedì 17 settembre 2012 (ore 19.00)

b) da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)

b) da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^a e 2^a Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)

b) - da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei **trasferimenti**, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –Art.103bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma 2, delle NOIF

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 31 dicembre 2012 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il **10 gennaio 2013**.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero **maggiorenne** proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2012 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2012**.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)* – autonoma sottoscrizione

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **29 giugno 2013 (ore 12.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal **1° luglio 2013**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- *da lunedì 3° dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)*.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2012**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle Norme Organizzative Interne

Per la Stagione Sportiva 2012/2013, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF è da lunedì 2 luglio a lunedì 1 ottobre 2012.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012 ha deliberato:

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, 1^ DIVISIONE E 2^ DIVISIONE

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle N.O.I.F. è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, presso la Lega competente, accordi preliminari a partire da **lunedì 14 maggio 2012 e fino a sabato 30 giugno 2012**, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **30 giugno 2012** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva **2011/2012**, deve essere effettuato:

- *da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2012, per le opzioni;*

- *da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2012, per le controopzioni.*

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere depositato, **in originale o inviato tramite posta elettronica certificata** nei predetti termini presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato, anche alla società controparte.

A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

3. Accordi di partecipazione - art. 102 bis N.O.I.F.

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva **2011/2012**, la risoluzione anticipata (art. 102 bis/4 N.O.I.F.) e la cessione della quota di partecipazione (102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi:

- *da venerdì 1° giugno a venerdì 22 giugno 2012 (ore 19.00)*

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- *da venerdì 1° giugno a venerdì 22 giugno 2012 (ore 19.00)*

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il **30 giugno 2012**.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti.

c) Risoluzione anticipata:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

d) Cessione della quota di partecipazione:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a **giovedì 31 maggio 2013 (ore 19.00)**.

La data di invio o deposito delle richieste, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

La richiesta di tesseramento di calciatori professionisti dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il **30.06.2012** o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 N.O.I.F.:

- da domenica 1° luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.

- da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19,00)

- da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19,00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da domenica 1° luglio a martedì 31 luglio 2012 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione;

- da mercoledì 1 agosto a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

- da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)

- da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 102, 102 bis, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 102 bis, 103 e 104 delle N.O.I.F..

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

7. Calciatori professionisti e calciatori dilettanti provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

a) La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

b) Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2012 e calciatori dilettanti provenienti da federazione estera svincolati dalla precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2012

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nel seguente periodo:

- *da domenica 1° luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)*

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo:

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

9. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe **1993** "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da **domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2012** – (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe **1992** "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da **venerdì 1° giugno a sabato 30 giugno 2012** – (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da **domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2012** (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

- da **sabato 1° dicembre a lunedì 17 dicembre 2012** (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

10. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 2
Stagione Sportiva 2012/2013

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N°4 **Stagione Sportiva 2012 – 2013**

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2012 – 2013, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2012/2013 la XLVII^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2012/2013, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 4 febbraio 2013 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa, peraltro, che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati e del Dipartimento Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.1994 in poi

1 nato dall'1.1.1995 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A	Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B	Vincente C..R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente C.R. Veneto
Gruppo C	Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Gruppo D	Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale (**che si disputerà a Roma**), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2012/2013 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2013/2014.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2012/2013 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETÀ DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti. In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che verranno impartite dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali, di regione diversa da quella delle squadre in gara relativamente alla fase nazionale riservata alle Società di Eccellenza.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*
- d) *del maggior numero di reti segnate in trasferta;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione;

a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 13

ASSISTENZA MEDICA

Nelle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società di Eccellenza, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

E' fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.

ART. 14

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO A ROMA IL 1° LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini


IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

OTTAVI DI FINALE

QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI

FINALE





Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 6
Stagione Sportiva 2012/2013

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2012/2013, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI	Euro 2,60
- TESSERA IMPERSONALE	Euro 4,00
- TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO	Euro 3,50
- TESSERA L.N.D. DIRIGENTI SOCIETA'	Euro 3,00

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE n. 7

Prot.

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. **NUOVA MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI** **IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2012**

La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A. ha predisposto la nuova procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, procedura **in vigore dal 1° luglio 2012.**

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o MARSH S.p.A. casella postale 10435 UDR MI ISOLA - 20159 MILANO

oppure inviandola via fax al numero 02.48538805

o ancora, tramite segnalazione via internet attraverso l'indirizzo di posta elettronica lega.dilettanti@marsh.com che dovrà necessariamente essere seguita dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato.

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio.**

I nuovi moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della procedura, ed i moduli riguardanti la privacy – che costituiscono parte integrante del presente comunicato ufficiale – potranno essere scaricati dal sito della LND, www.lnd.it, in fondo l'homepage alla voce *INA Assitalia denuncia infortuni on line*.

Inoltre, per informazione sul contratto assicurativo e modalità di denuncia, a partire **dalla stagione sportiva 2012-2013 e per tutte le altre successive,** il numero verde a disposizione dell'infortunato sarà

800.137.060

Il numero verde di cui sopra **sarà attivo dal 1 luglio 2012** per i sinistri che si verificheranno a partire dalla stagione sportiva 2012-2013.

Inoltre, si precisa che:

i sinistri aperti fino alla stagione sportiva 2009-2010 (fino al 30 Giugno 2010) sono gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CARIGE ass.ni S.p.A. via di Villa Massimo, 25 00161 ROMA
Numero telefonico 06.44247202 il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00

i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 (dal 1° Luglio 2010 al 30 Giugno 2011) continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. via Bernardino Alimena, 111 00173 ROMA.
Numero verde 800.914.814.

i sinistri aperti nella stagione sportiva 2011-2012 (dal 1° Luglio 2011 al 30 Giugno 2012) continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o NDG S.r.l. Piazza della Nunziata 5/1 16124 GENOVA
Numero verde 800.127.998.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2012-2013 è pari a **Euro 31,00** (salvo conguagli di fine stagione sportiva) per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D. Per quanto attiene al premio relativo alla copertura assicurativa dei “Dirigenti” delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: **ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati Nazionali di Serie A e A2 della Divisione Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00.**

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria “Dirigenti Ufficiali” delle Società della L.N.D. (categoria introdotta dal 1° luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010), gli importi sono specificati nella misura di € 7,50 per ogni singolo “Dirigente Ufficiale”. Per ciascuno di questi è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella Polizza Infortuni dei calciatori. **Sono considerati “Dirigenti Ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e iscritti in tessera impersonale valida per la Stagione Sportiva 2012-2013 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2012-2013, segnatamente:**

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo della categoria dei "Dirigenti".

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA L.N.D.

Si ricorda che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti. Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla INA Assitalia S.p.A., pertanto:

1. **non può fornire informazioni sulla gestione delle pratiche già attive.** Per tale operazione è necessario contattare i numeri verdi predisposti in relazione all'anno di accadimento dell'infortunio;
2. **il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico.**

Il servizio di consulenza **è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la INA ASSITALIA S.p.A., in qualità di autonomo titolare di trattamento intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari¹, al fine di fornire i servizi assicurativi² connessi alla polizza infortuni a favore dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁴.

In particolare Marsh Risk Consulting Srl, in qualità di Responsabile, curerà i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri.

I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶.

Lei potrà esercitare tali diritti⁷ e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi a:

- INA ASSITALIA S.p.A. – Servizio Privacy di Gruppo, Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, Tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 – www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'informativa e l'elenco aggiornato dei Responsabili aggiornati.
- MARSH RISK CONSULTING S.r.l. – Viale Bodio, 33 – 20158 Milano - Tel. 02 485381 FAX 02 48538805 responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da INA ASSITALIA, e MARSH SpA, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

¹ L'art.4, co.1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9)

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché anche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria.

⁵ Assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine, ISVAP, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

⁶ Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.

⁷ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Promemoria per il tesserato L.N.D. Norme da seguire in caso di infortunio

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall'Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa, via fax, via posta o tramite segnalazione via internet, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termini, l'assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all'indennizzo.

La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della denuncia.

Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione del Presidente della Società Sportiva, con allegata la documentazione medica relativa all'infortunio:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o MARSH SpA
Casella Postale 10435
UDR MI ISOLA 20159 MILANO**

Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate via posta, e-mail o SMS all'infortunato.

L'invio della documentazione dell'infortunio potrà avvenire in unica soluzione, a guarigione clinica ultimata, attestata da idoneo certificato medico di guarigione, entro 2 anni dalla data della denuncia. Qualora lo si desideri, si potrà anticipare il solo Modulo di Denuncia Sinistro, debitamente compilato ed il certificato di primo soccorso (o pronto soccorso) al n° di fax 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: lega.dilettanti@marsh.com

Nel caso in cui il sinistro non si concluda entro due anni dalla data di avvenimento dell'infortunio, resta a carico dell'assicurato/beneficiario l'onere di inviare una comunicazione al Centro Liquidazione Sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile.

La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo a ricevimento del certificato di guarigione, unitamente ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza tessera calciatore o tecnico / tessera dirigente):

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
2. Certificato di pronto soccorso (in originale);
3. Fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale);
4. Copia conforme della cartella clinica (ove presente, in originale)
5. Certificato Medico di Guarigione (in originale);
6. Referti degli esami diagnostici (radiografie, ecografie, analisi, risonanza magnetica, ecc.);
7. Fotocopia della tessera L.N.D.

Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario il referto arbitrale attestante l'infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell'infortunio.

N.B. L'infortunato/assicurato con Tessera L.N.D., o chi ne fa le veci o l'avente causa, sono gli unici ad avere diritto all'eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l'onere di ottemperare all'obbligo di denuncia del sinistro.

L'EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE GARANZIE DI POLIZZA VERRA' CORRISPONTO DALLA COMPAGNIA INA ASSITALIA SPA TRAMITE BONIFICO BANCARIO. LA SCELTA DI TALE METODO DI PAGAMENTO E' STATA FORTEMENTE VOLUTA DA INA ASSITALIA SPA PER GARANTIRE LA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DEFINITO ALL'ASSICURATO IN TOTALE SICUREZZA E VELOCITA'

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del certificato di guarigione.

IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI – in itinere è necessario specificare l'ora di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l'ora dove veniva svolta l'attività sportiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:

1. Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato e firmato (in originale)
2. Fotocopia della tessera L.N.D.
3. Certificato di Morte (in originale)
4. Stato di famiglia
5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori
6. Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti dalla polizza infortuni
7. Verbale delle Autorità intervenute;
8. Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso;
9. Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto;
10. Copia del rapporto di gara se l'infortunio è avvenuto durante una competizione.

ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio.



Procedure da seguire in caso di sinistro

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o MARSH SpA
Casella Postale 10435
UDR MI ISOLA 20159 MILANO

o via fax al numero 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: lega.dilettanti@marsh.com utilizzando il modulo denuncia sinistro **entro 30 giorni dalla data di infortunio a pena di decadenza del diritto di indennizzo.**

Alla denuncia di sinistro dovranno essere allegati il certificato di primo soccorso o pronto soccorso (obbligatorio)
La denuncia, firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società sportiva di appartenenza.

Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall'infortunato alla Società sportiva di appartenenza o scaricato dal sito www.lnd.it

La Società sportiva e/o il Dirigente sportivo non hanno la responsabilità per la ritardata o mancata presentazione della denuncia.

Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto.

1° Fase operativa: "Invio del modulo di denuncia di sinistro compilato, della documentazione relativa all'infortunio ed alle spese mediche sostenute"

L'invio del modulo di denuncia del sinistro deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento, pena la decadenza del diritto di indennizzo;

Dopo la denuncia, ed entro 90 giorni dalla richiesta inviata all'Ufficio Gestione Sinistri LND l'infortunato dovrà necessariamente trasmettere la seguente documentazione:

- Certificato medico di pronto soccorso e/o primo soccorso;
- Eventuale ulteriore documentazione medica in suo possesso;
- Informative Privacy INA ASSITALIA S.p.A. debitamente firmate.

Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione medica, l'infortunato dovrà comunicare – prima della scadenza di 30 giorni e due anni – l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e di prescrizione del diritto di indennizzo.

Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o MARSH SpA
Casella Postale 10435
UDR MI ISOLA 20159 MILANO

Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all'assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero necessarie alla documentazione della pratica. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire le visite dei medici, ed a qualsiasi indagine che questi ritenga necessaria.

A guarigione avvenuta, l'infortunio dovrà obbligatoriamente inviare (pena la mancata liquidazione del danno) all'Ufficio Gestione Sinistri LND la seguente documentazione:

- Denuncia di sinistro, previa puntuale compilazione dell'apposito modulo (ove non precedentemente inviato);
- Certificato di pronto soccorso o primo soccorso modulo (ove non precedentemente inviato);
- Copia della tessera di iscrizione (per la stagione calcistica interessata);
- Copia del verbale di gara (solo in presenza di lesioni dentarie);
- Copia della Cartella clinica (solo in caso di ricovero);
- Certificazione medica;
- Copia dei referti, degli esami strumentali effettuati (RX, RNM, TAC, etc.);
- Ricevute, in originale, delle spese di cura e mediche sostenute;
- Certificato medico di guarigione clinica (indispensabile);

Si precisa che in assenza di ricezione di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Per tutte le comunicazioni l'infortunato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO, riportato nel Modulo denuncia sinistro.

La validità dell'assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all'assicuratore con certificato definitivo.

In assenza di certificato di guarigione la validità dell'assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l'infortunato, autorizzato o no, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l'Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

2° Fase operativa: "Criteri di liquidazione"

Arrivo del certificato di guarigione e della documentazione presso il centro liquidazione sinistri.

In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri invia all'infortunato una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale) necessaria per l'istruzione della pratica.

Se i documenti sono completi ed il diritto all'indennizzo non risulta decaduto, prescritto o escluso dalle garanzie prestate, il sinistro viene liquidato con bonifico bancario (la scelta di tale metodo di pagamento è stata fortemente voluta da INA Assitalia SpA per garantire la corresponsione dell'importo all'assicurato in totale sicurezza e velocità).

- I. Settore CALCIATORI TECNICI (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali):
- a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
 - b) L'indennizzo delle lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella Lesioni. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato;
 - c) Il rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell'infortunato;
 - d) L'indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato;
 - e) L'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza di certificato originale che certifichi l'applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato.
- II. Settore DIRIGENTI esclusa l'attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali
- a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
 - b) L'invalidità permanente, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla polizza. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato. Resta inteso che per la valutazione e liquidazione dell'indennizzo, l'infortunato dovrà, in presenza di postumi, entro sei mesi (periodo di stabilizzazione) dalla data del certificato di guarigione richiedere di essere sottoposto a visita medico legale. In questo caso l'ufficio liquidazione provvederà a nominare il medico legale per competenza territoriale, dando contestualmente comunicazione al domicilio dell'infortunato. Sarà poi cura dell'infortunato e del medico legale concordare la data di visita.
Nel caso in cui la valutazione medico-legale superi i 5 punti di franchigia, l'importo calcolato viene liquidato per differenza.

NON SI LIQUIDA

L'ufficio liquidazione sinistri invia lettera di reiezione al domicilio dell'infortunato:

- a) Quando le lesioni o le spese mediche o l'indennità giornaliera in caso di ricovero o l'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i dirigenti, l'invalidità permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia.
- b) Sulla base dei carteggi si evince che la data del sinistro è antecedente ai 30 giorni dalla data della denuncia;
- c) Sulla base dei carteggi si evince una mancanza di nesso causale tra l'infortunio denunciato e le lesioni riportate;
- d) Intervvenuti i termini di prescrizione (due anni).

La polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. In tutti i casi la restituzione della documentazione avviene solo se richiesto per iscritto dall'assicurato.

3° Fase operativa: "informazioni sulla liquidazione dei sinistri"

Chiamando il **Numero Verde 800137060** l'infortunato ha accesso diretto all'ufficio Gestione sinistri per:

I Informazione sul contratto assicurativo e Modalità di denuncia	24 h su 24	Tutti i giorni
--	------------	----------------

Contestualmente alla notifica di avvenuta apertura del sinistro, l'infortunato riceverà i riferimenti telefonici cui rivolgersi per ottenere:

III Informazioni sullo stato del sinistro (in lavorazione, respinto, in attesa documentazioni, ecc..)	Dalle ore 9 alle ore 13 Dalle ore 15 alle ore 19	Tutti i martedì e giovedì
IV Informazioni sulla definizione del sinistro (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza)	Dalle ore 9 alle ore 13 Dalle ore 15 alle ore 19 Dalle ore 9 alle ore 13	Tutti i martedì e giovedì Tutti i venerdì esclusi i festivi

Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l'infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero di sinistro per avere accesso ai dati.

Collegandosi all'indirizzo www.lnd.it sono disponibili per la consultazione:

- Le garanzie attive per tutti i tesserati;
- Le garanzie integrative e facoltative e le modalità di adesione;
- Come fare per denunciare un sinistro.



Convenzione L.N.D. – INA ASSITALIA 2012-2013
Modulo Denuncia Responsabilità Civile Terzi

DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTE

COGNOME: _____ NOME: _____

NATO/A A: _____ IL: _____

PATERNITA' e MATERNITA' (obbligatoria in caso di minore): _____ CODICE FISCALE _____

_____ CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO VIA: _____ N. _____

COMUNE: _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____

CODICE FISCALE: _____ TELEFONO: _____

CELLULARE: _____ E-MAIL: _____

N° TESSERA L.N.D. _____ DATA RILASCIO TESSERA: _____

SOCIETA' SPORTIVA: _____ TIPO TESSERA: ☐ Atleta ☐ Dirigente

ESTREMI DEL SINISTRO

DATA SINISTRO: _____ GARA/ALLENAMENTO: _____

LUOGO E TIPOLOGIA DELL'AREA (IMPIANTO/STRUTTURA) DOVE SI E' VERIFICATO IL SINISTRO: _____

DESCRIZIONE STRUTTURA DOVE SI E' VERIFICATO IL SINISTRO: _____

DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: _____

SONO INTERVENUTE AUTORITA' DI P. S.? ☐ SI ☐ NO SE SI QUALI? ☐ POLIZIA ☐ CARABINIERI ☐ VIGILI URBANI DI _____

DANNI PROVOCATI: _____

TESTIMONI: _____

DATA _____ FIRMA (Del danneggiante o di chi ne fa le veci o dell'avente diritto) _____

DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIATO

COGNOME: _____ NOME: _____

INDIRIZZO: _____ COMUNE: _____

PR.: _____ C.A.P.: _____ TEL.: _____ E-MAIL: _____

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' SPORTIVA

SOCIETA' _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____

INDIRIZZO VIA: _____ N. _____

COMUNE: _____ AFFILIAZIONE N.: _____ DEL: _____

TEL. FAX _____ E-MAIL _____

DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

Le ricordiamo che la denuncia con allegata la richiesta di risarcimento danni del danneggiato dovrà essere inviata a:
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH SpA Casella Postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO – o via
fax al n° : 02/48538805 – o via e-mail: lega.dilettanti@marsh.com

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La Informiamo che la INA ASSITALIA S.p.A., in qualità di autonomo titolare di trattamento intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁸, al fine di fornire i servizi assicurativi⁹ connessi alla polizza responsabilità civile terzi a favore dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti¹⁰, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa¹¹.

In particolare Marsh Risk Consulting Srl, in qualità di Responsabile, curerà i servizi di apertura dei sinistri.

I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge¹² – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento¹³.

Lei potrà esercitare tali diritti¹⁴ e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi a:

- INA ASSITALIA S.p.A. – Servizio Privacy di Gruppo, Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, Tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 – www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'informativa e l'elenco aggiornato dei Responsabili aggiornati.
- MARSH RISK CONSULTING S.r.l. – Viale Bodio, 33 – 20158 Milano - Tel. 02 485381 fax 02/48538805 – responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da INA ASSITALIA, e Marsh, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

⁸ L'art.4, co.1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o indagato.

⁹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9)

¹⁰ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualifichino come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché anche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

¹¹ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria.

¹² Assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine, ISVAP, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

¹³ Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.

¹⁴ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Procedure da seguire in caso di sinistro RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'assicurato/danneggiante, ricevuta richiesta scritta di risarcimento danni da parte del danneggiato, dovrà inviare il modulo di denuncia debitamente compilato in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o MARSH SpA
Casella Postale 10435
UDR MI ISOLA 20159 MILANO

o via fax al numero 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: lega.dilettanti@marsh.com

Il Centro Liquidazione Sinistri Marsh (Marsh Spa) ricevuto il modulo, provvederà all'apertura del sinistro e invierà all'assicurato/danneggiante una comunicazione scritta in cui verrà confermata l'apertura del sinistro, verrà comunicato il numero di riferimento della pratica e la procedura da seguire per il completamento della stessa.

Sinteticamente riportiamo qui di seguito le fasi della gestione sinistro MARSH per LND:

- Assicurato/Danneggiante invia la richiesta di apertura sinistro tramite apposito modulo a Marsh Spa (indirizzo sopraindicato);
- Marsh Spa, ricevuta la documentazione, apre il sinistro, attribuisce il numero di riferimento e ne dà conferma tramite lettera all'assicurato/danneggiante;
- Contestualmente, Marsh Spa invia a GBS Spa (gestore delle pratiche RCG) il modulo di denuncia e copia della lettera inviata all'assicurato.

Ricordiamo che:

Il modulo è disponibile sul sito: www.lnd.it

La denuncia, firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della società sportiva di appartenenza.

Per tutte le comunicazioni l'assicurato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO attribuito.

Inoltre, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dopo aver ricevuto il numero di sinistro, l'assicurato potrà prendere contatti con il gestore della sua pratica di cui riportiamo qui di seguito i riferimenti:

GBS ROMA CORPORATE /per conto di INA Assitalia SpA/
Via S. Costanza, 11
00198 Roma
Tel. 06/86515206
Fax. 06/8620892



Roma, 1 luglio 2012

Protocollo 2 /CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati e delle
Divisioni L.N.D. e al Dipartimento
Interregionale
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 2

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2012/2013, e' valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2012

Protocollo: 3 /CT/MC/ sc

**Ai Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni L.N.D. e al
Dipartimento Interregionale
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2012-2013, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento Interregionale:

a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2012-2013.

b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2012/2013 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.

c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconda Classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5 e della Divisione Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un corrispettivo pari ad euro 300,00 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800,00 oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla segreteria della L.N.D. e delle Divisioni almeno 4 gg prima dell'inizio dell'evento). Assimilate alla stessa disciplina s'intendono le gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva siglati dalla L.N.D. e dalle Divisioni con emittenti radiotelevisive nazionali (compreso il web).

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

REGOLAMENTO

- 1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2012/2013, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.
- 2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2012/2013, il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;

- per l'esercizio della cronaca televisiva a mezzo satellite, digitale o web:

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti**.

- 3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

- 4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva, anche via internet, per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati dalla testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti radiotelesive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente _____ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10 ed 11.

In fede
Il Legale Rappresentante dell'Emittente



Roma,

1 luglio 2012

Protocollo:

4/ CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni L.N.D. e al
Dipartimento Interregionale
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2012.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I..

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I..

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d'accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2012/2013.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2012/2013; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2012/2013; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva»;

a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del "Tagliando di accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell'art. 1 del C.G.S.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2012

Protocollo: 5 /CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati e delle
Divisioni L.N.D. e al Dipartimento
Interregionale
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°5

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16 delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2012

Protocollo: 6 /CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati e delle
Divisioni L.N.D. e al Dipartimento
Interregionale
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 6

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accreditato sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - www.lnd.it



CARIGE ASSICURAZIONI

MONDO

molteni
For the real game.

Italgreen

Globe

LIMONTA

iGuzzini

DOLOMITA

italgest

BITEA
PUBBLICITÀ TRUSSARDI

Enel



Roma, 1 luglio 2012
Protocollo: 7/CT/MC/mde

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni L.N.D. e al
Dipartimento Interregionale
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 7

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2012-2013

Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.

Salve le direttive di cui agli artt. 32, 34 e 35, del vigente Regolamento della Nazionale Dilettanti, si invita a voler prendere attentamente visione dei contenuti della Circolare L.N.D. n. 7 del 1° Luglio 2011 e della Circolare L.N.D. n. 15 del 19 Agosto 2011, che si richiamano integralmente.

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti - ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si pregano i Comitati, le Divisioni Nazionali e il Dipartimento Interregionale di voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@postalnd.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2012
Protocollo: 8/CT/MC/cs

Ai Presidenti
dei Comitati e delle Divisioni L.N.D.
e al Dipartimento Interregionale
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 8

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati e le Divisioni segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06.32822704), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati e le Divisioni avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

C.R. CAMPANIA - L.N.D. - F.I.G.C.
Stagione sportiva 2012/2013

ORGANICO DEI CAMPIONATI

ECCELLENZA

N.	CODICE	NOME DELLA SOCIETÀ	SIGLA
1	933984	ACERRANA 1926	A.S.D.
2	920551	ATLETICO CASALNUOVO	A.S.D.
3	918915	ATLETICO NOLA	A.S.D.
4	21490	BACOLI SIBILLAFLEGREA SRL	
5	8720	CALPAZIO	A.S.D.
6	620279	CICCIANO	A.S.C.
7	71919	CITTA DI AGROPOLI	A.S.D.
8	920544	CITTA DI POMPEI	A.S.D.
9	620676	GLADIATOR 1924	ASD.FC
10	26720	IPPOGRIFO SARNO A.S.D.	A.S.
11	917083	ISOLA DI PROCIDA	A.S.D.
12	27370	LIBERTAS STABIA	POL.
13	64916	MASSA LUBRENSE	POL.
14	930116	MIRABELLA ECLANO	A.S.D.
15	920553	MONTE DI PROCIDA CAPPELLA	A.S.D.
16	620269	MONTECORVINO ROVELLA	A.S.D.
17	917086	NAPOLI SANITA	A.S.D.
18	68962	PALMESE	U.S.D.
19	934002	PROGREDITUR MARCIANISE	A.S.D.
20	932178	REAL NOCERA SUPERIORE	A.S.D.
21	72391	REAL ORTESE	U.S.
22	621172	REAL TRENTINARA	A.S.D.
23	930134	SAN GIORGIO 1926	A.S.D.
24	932170	SANSEVERINESE 1928	A.S.D.
25	621159	SOLOFRA CALCIO	A.S.D.
26	72775	SPORTING SALERNO 2010	A.S.D.
27	71002	STASIA SOCCER	A.S.D.
28	915136	TORRECUSO CALCIO	A.S.D.
29	620186	VIRIBUS UNITIS S.R.L.	A.S.D.
30	58874	VIRTUS CARANO A.S.D.	S.S.
31	620356	VIRTUS VOLLA	A.S.D.
32	920548	VIS SAN NICOLA	A.S.D.

PROMOZIONE

1	916861	ACCIAROLI CALCIO	A.S.D.
2	81765	AENARIA	A.S.D.
3	910395	ALBURNI ROCCADASPIDE	A.S.D.
4	620003	ATLETICO BENEVENTO	A.S.
5	920771	ATLETICO BOSCO	A.S.D.
6	916807	BAIANO	A.C.D.
7	72388	BARANO CALCIO	A.S.
8	916862	BERTONI BATTIPAGLIA	ASD.GS
9	918263	BOSCHESE	A.S.D.
10	79976	CAMPAGNA	A.S.D.
11	65143	CERVINARA	A.C.
12	12890	CIMITILE	A.S.D.
13	620531	CITTA DI CAPACCIO PAESTUM	A.S.D.
14	930143	CITTA DI SANT ARPINO	A.S.D.
15	63807	CLUB BATTIPAGLIA	A.S.D.
16	916567	COMPRENSORIO QUALIANESE	A.S.D.
17	620271	COMPRENSORIO VALDIANESE	A.S.D.
18	913881	DUE PRINCIPATI	A.S.D.
19	60446	E.ZUPO	U.S.
20	17450	FAIANO	A.S.D.
21	930137	FELICE SCANDONE	A.S.D.
22	620347	FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	A.S.D.
23	620004	FORIO	A.C.
24	621158	G.FERRINI BENEVENTO	A.S.
25	21360	GIFFONESE	U.S.
26	75452	GIUGLIANO 1928	A.S.D.
27	74627	HERMES CASAGIOVE	F.C.
28	621054	INTERCASALI 2005	A.S.D.
29	920550	JUVE PRO POGGIOMARINO	ASD.SC
30	621097	LIBERTAS S.MARCO TROTTI	A.S.D.
31	911325	LIONI CALCIO	A.S.D.
32	39090	MARILIUS VESUVIO	A.S.D.
33	918169	MIANO	F.C.
34	32350	MONTESARCHIO	ASD.AC
35	920543	NEAPOLIS	C.S.
36	62796	NUOVA BOYS CAIVANESE	U.S.D.
37	620045	OGLIARESE	A.S.
38	58052	PIMONTE	A.P.
39	68950	PRO PAGANI	A.S.D.
40	620670	PUTEOLANA 1909	A.S.D.
41	72746	QUARTO S.R.L.	S.S.D.
42	77820	REAL CERVINO	A.S.D.

43	922134	REAL FORINO CALCIO	A.S.D.
44	620182	REAL PONTECAGNANO FAIANO	POL.
45	78888	REAL POSEIDON	A.S.D.
46	930117	REAL S.FELICE A CANCELLO	POL.D.
47	621114	REAL SUESSOLA	A.S.D.
48	918908	REAL VOLLA	A.S.D.
49	932173	RIONE MAZZINI	POL.D.
50	64200	RITA ERCOLANO	A.S.D.
51	933991	S.CIPRIANO TEMERARIA 1957	A.S.D.
52	45110	S.VITO POSITANO	A.S.D.
53	621124	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	POL.D.
54	917079	SAN PIO MONDRAGONE	A.S.D.
55	933986	SAN SEBASTIANO F.C.	A.S.D.
56	920541	SAN TOMMASO CALCIO	A.C.D.
57	79428	SAN VITALIANO	A.S.D.
58	78433	SANTARSENESE	
59	620836	SPORTING CASALVELINO	U.S.D.
60	621145	VICO EQUENSE CALCIO SRL	
61	82236	VILLA LITERNO	A.S.D.
62	922162	VIRTUS CAIAZZO 2008	A.S.D.
63	931610	VIRTUS PORTICI	A.S.D.
64	918911	VIS ARIANO 1946	U.S.D.

PRIMA CATEGORIA

1	620281	ACLI SAVIGNANO	U.S.
2	80223	ALFANESE	A.S.
3	620554	ALFATERNA PIEDIMONTE	A.S.D.
4	912582	AMERICO CANONICO	POL.D.
5	620268	ANACAPRI	A.S.D.
6	916840	ASCEA	ASDPOL
7	620811	ATERRANA	A.S.D.
8	931657	ATLETICO PER NIENTE	
9	931079	ATLETICO PORTICI 2009	A.S.D.
10	919817	ATLETICO PUGLIANO	A.S.D.
11	13870	AUDAX SALERNO	A.S.D.
12	75223	B.G.S. SAN MARCO EVANG.	POL.D.
13	922078	BAIA DOMIZIA CELLOLE	A.S.
14	920652	BELLIZZI CALCIO	A.S.D.
15	70623	BISACCESE	POL.
16	933514	BOYS FONTANELLE	A.S.D.
17	620795	BOYS MELITO	POL.D.
18	916900	BOYS PIANURESE	A.S.D.
19	65125	BRACIGLIANO	A.C.
20	620885	CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB	A.S.D.

21	933745	CALVI	A.S.D.
22	621205	CARDILE	ASD.FC
23	620302	CARPINETO	A.S.D.
24	621094	CASAVATORE	U.S.
25	79465	CASTELFRANCI	POL.
26	620893	CELLOLE CALCIO	A.S.
27	621160	CENTOLA	A.S.D.
28	915494	CENTRO STORICO SALERNO	A.S.D.
29	620425	CESARE ALFANO CAMPIGLIANO	A.S.
30	933985	CILENTO CALCIO	A.S.D.
31	920552	CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	A.S.D.
32	914450	COMPRENSORIO MARIGLIANESE	A.S.D.
33	69930	COMPRENSORIO MISCANO	A.D.P.
34	933647	DON PEPPE DIANA	A.S.D.
35	76145	DUGENTA	A.S.D.
36	921913	E.F. PORTOFINO CLUB	A.S.D.
37	76900	E.RENZULLI S.MICHELE	POL.
38	914916	EVOLI	ASCD
39	912983	FIERAMOSCA	A.S.D.
40	620975	FOGLIANISE	F.C.
41	620190	FONTANAROSA A.FORTUNATO	A.C.
42	81340	FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	A.S.D.
43	72201	FORZA E CORAGGIO BN	A.S.D.
44	64195	FUTURA	A.S.D.
45	915482	G. CAROTENUTO	U.S.D.
46	922086	GERARDO DE CESARE	A.S.D.
47	78108	GREGORIANA	A.S.D.
48	918919	HERAJON	G.S.
49	920083	INDOMITA	A.S.D.
50	620680	JUVE AGEROLINA	A.S.
51	933202	JUVENES SCISCIANO	A.S.D.
52	66326	JUVENTINA CIRCELLO	ASDPOL
53	82221	LACEDONIA	U.S.
54	920542	LANCUSTI	A.S.D.
55	79295	LIBERATORE BULZARIELLO	A.S.D.
56	79949	LIBERTAS ANGRI 1980	A.S.D.
57	918160	LUSTRA	S.S.
58	620516	MIRANDA	A.S.D.
59	620388	MONDRAGONE CALCIO	A.S.D.
60	918201	MONTESANO 2006	F.C.
61	620753	MORCONE	POL.
62	76157	NUSCO 75	A.C.
63	621256	OLIMPIA BATTIPAGLIA	A.S.D.
64	915006	OLIVETO CITRA 1975	A.S.D.
65	919678	OLYMPIC SALERNO	A.S.D.

66	912865	ORATORIO DON GUANELLA	A.S.D.
67	918016	PANDOLA 2010	A.S.D.
68	930139	PARETE CALCIO	A.S.D.
69	920330	PICCIOLA	POL.
70	933994	PIETRAMELARA	U.S.D.
71	933989	PIETRO ABBATE	A.S.D.
72	931515	POLISPORTIVA IRNO.IT	A.S.D.
73	620982	PRO COLLIANO	ASDPOL
74	72254	PRO MARCELLINO CALCIO	U.S.D.
75	620148	REAL AGROPOLI	A.S.D.
76	81761	REAL AIROLA	A.S.D.
77	916883	REAL ARIANO IRPINO	U.S.D.
78	620471	REAL BOSCHESE	A.S.D.
79	916444	REAL GRAZZANISE	A.S.D.
80	621164	REAL MASSA	A.S.D.
81	916724	REAL NOLA 2005	A.S.C.
82	620183	REAL SANTA MARIA A VICO	A.S.
83	916842	REAL TAVERNA	A.S.D.
84	931789	RINASCITA SANGIOVANNESE	A.S.D.
85	79938	RINASCITA U.S.VICO	
86	621011	RIONE TERRA	A.S.D.
87	620198	RISTOR LETTERE F.C.	A.S.D.
88	69168	ROCCHESI	POL.
89	72263	S.AGATA IRPINA	A.S.D.
90	620943	S.GIOVANNI BATTISTA	S.S.
91	205582	S.GIUSEPPE	POL.
92	931847	SALENTO	S.C.D.
93	932184	SALERNUM	A.S.D.
94	931916	SAN NICOLA CALCIO 2009	A.S.D.
95	203261	SAN PIETRO NAPOLI	A.S.D.
96	75450	SANGENNARESE	A.C.D.
97	620702	SANTA MARIA LA CARITA	A.C.
98	915483	SASSANO CALCIO	A.S.D.
99	935312	SCAFATESE CALCIO SRL	
100	914597	SCAMPIA	A.S.D.
101	620213	SCAMPITELLA	U.S.
102	74628	SCUOLA CALCIO SPES	A.S.D.
103	913882	SERINO 1928	U.S.
104	930135	SIRIGNANO 1963	A.S.D.
105	621032	SOCIA CALCIO	A.S.
106	621232	SPORTING ATRIPALDA	F.C.
107	621137	SPORTING GUARDIA	A.S.
108	621059	SPORTING NOLA	A.S.D.
109	920026	STIO CILENTO	A.C.
110	82198	SUMMA RIONALE TRIESTE	U.S.

111	916713	TELESIA UNITED	A.S.D.
112	620436	TEORA	POL.
113	911484	TEVEROLA 1997	A.S.D.
114	910260	TORIA	A.S.D.
115	68157	VALENTINO MAZZOLA	ASDPOL
116	620296	VALLE METELLIANA	A.S.D.
117	933540	VALLO SCALO	A.S.D.
118	76290	VENTICANO	A.C.D.
119	916910	VIGOR CASTELLABATE	U.S.
120	620913	VIRTUS CASOLLESE	A.S.D.
121	620455	VIRTUS GOTI 97	
122	933987	VIRTUS OTTAVIANO	A.S.D.
123	918030	VIRTUS S.ANTONIO ABATE	A.S.D.
124	621028	VIRTUS SARNO F.C. 2005	A.S.D.
125	76189	VIS CAPUA	SSC.D.
126	66320	VITULANO	ASDPOL
127	74382	VITULAZIO	S.S.
128	621144	VOLTURARA TERMINIO	A.S.

SECONDA CATEGORIA

1	916841	A.I.C.S. POSEIDON	
2	933678	ABELLIUM 2010	A.S.D.
3	933287	AGNANO	A.S.D.
4	912855	ALBA CAVESE	S.C.
5	934803	ALFA CAVESE	A.S.D.
6	620527	ALVIGNANELLESE	U.S.
7	931866	AMALFI	ACSD
8	75194	AMOROSI	A.S.
9	920027	ANGELS BRACIGLIANO	U.S.D.
10	918124	ANIELLO SGAMBATI	POL.D.
11	621226	ANTESSANO CALCIO	A.S.D.
12	78095	ANTICA ALFATERNA	A.S.D.
13	916578	ANTICA TAURANIA CALCIO A5	
14	620005	APOLLOSA	POL.
15	620916	ARCI POSTIGLIONE	A.S.
16	74207	ARIANO NORD EST	A.S.D.
17	919874	ARSENAL 2007	A.S.D.
18	931935	ARTEMISIUM	A.S.D.
19	931748	ATLETIC S.MARIA LA CARITA	A.S.D.
20	620414	ATLETICO BANZANO	G.S.
21	935305	ATLETICO CIMITILE	A.S.D.

22	933356	ATLETICO COSILINUM	A.S.D.
23	620960	ATLETICO JUVENTUDE STABIA	A.S.D.
24	620931	ATLETICO SAN POTITO ULTRA	A.S.
25	620856	ATLETICO TORRIONE	A.S.D.
26	69952	ATLETIK	A.S.
27	931783	AU.DAN. BELVEDERE	A.S.D.
28	933297	AUDAX CERVINARA .10	A.S.D.
29	206758	AULETTESE	A.S.D.
30	918004	AVERSANA SAN DIEGO	A.S.D.
31	933739	AZZURRA NAPOLI	A.S.D.
32	931741	BAYERN CAMIGLIANO	A.S.D.
33	930132	BONITO	A.C.
34	81349	BOYS PIAZZOLLA	A.S.D.
35	918020	BUONABITACOLO SOCCER	A.S.D.
36	621078	C.DIQ. LEOPARDI CALCIO	A.S.D.
37	918194	CAFASSO	A.S.
38	915040	CAGGIANESE	A.S.
39	931853	CALABRITTO	ASDPOL
40	919833	CALCIO COLLE SANNITA	A.S.D.
41	620241	CALCIO PUGLIANELLO	S.S.
42	620873	CALCIO 2000 ACERNO	S.S.
43	621179	CANDIDA	U.S.
44	933629	CAPOSELE	A.C.D.
45	912750	CAPRESE	S.C.
46	75952	CAPRIGLIA SA	A.S.
47	935228	CARILLIA CALCIO	A.S.D.
48	915206	CARINOLA	S.S.C.
49	67076	CASALE DI TEANO	G.S.
50	935037	CASALVELINO	U.S.D.
51	916649	CASAMARCIANO	A.S.D.
52	620078	CASATORI CALCIO	A.S.
53	931806	CASTEL DI SASSO	S.S.
54	620821	CASTELLANA CALCIO	S.C.
55	620831	CASTELNUOVO CILENTO	U.S.D.
56	620973	CASTELPOTO	A.S.D.
57	620713	CERASO	POL.
58	922073	CERCOLA CALCIO	A.S.D.
59	916568	CHIAIANO	A.C.
60	931361	CHIAJA ROBORIS	A.S.D.
61	921994	CHIUSANO	U.S.D.
62	916699	CIRGOMME SPORTING CLUB	
63	920297	CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO	A.S.D.
64	81339	CLUB AMICI DI LUZZANO	
65	917082	CLUB MANLIO DI MASI	A.S.D.
66	621100	CLUB PONTE 98	A.S.D.

67	931425	CONTRONE	A.S.D.
68	920006	CONTURSI TERME 1929	U.S.
69	931949	COSMOS	A.S.D.
70	621239	CRAL FINCANTIERI STABIA	A.S.
71	919905	DE APOTHEKER	A.S.D.
72	620095	DINAMO MONTEVERDE	POL.
73	921591	DINAMO SOLOFRA	A.S.D.
74	920200	DOMICELLA	U.S.D.
75	932182	DON BOSCO ISIDORIANA	ASD.FC
76	931878	DOPOLAVORO FERROVIARIO	
77	918003	DRAGONEA CALCIO	
78	920960	EPISCOPIO 2008	A.S.D.
79	930770	ERCOLANESE	A.S.SC
80	918921	EVERGREEN SANT AGNELLO	A.S.D.
81	912701	FAICCHIO	POL.
82	620745	FALCHI ROSSI	A.S.
83	620090	FARNETUM	A.S.D.
84	919872	FELITTO	U.S.
85	918080	FERROVIA CALCIO SCAFATI	A.S.D.
86	921975	FI.PE	A.S.
87	921719	FIESOLE	A.P.D.
88	932176	FIORENTE SPARANISE	U.S.D.
89	933587	FISCIANO	A.S.D.
90	920039	FOIANO	A.S.D.
91	914568	FOOTBALL CLUB CHIEVE	A.S.
92	620962	FRIGENTO A.S.D.	U.S.
93	933659	FULGOR TIMENDA PIGNATARO	A.S.
94	918135	FUTURANSA NOCERA 2006	A.S.D.
95	916929	GAETANO ROMANELLI	ASD.SC
96	933249	GALLUCCESE CALCIO	A.S.D.
97	61744	GESUALDO	U.S.
98	916406	GIUNGANO	A.S.D.
99	72228	GRAVIT WALTER LANDI	A.C.
100	620553	HONVEED COPERCHIA	A.C.
101	72216	I LEONI PERSANO	A.S.D.
102	620904	IL MANDAMENTO	G.S.
103	68035	JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	A.S.D.
104	919136	JUVENTUS BOSCOREALE	A.S.D.
105	931910	KARMA	A.C.D.
106	75279	LA MENNOLA	POL.
107	620730	LAURINO	A.S.D.
108	919884	LETTERE	A.S.D.
109	931953	LICUSATI ITALO CAMMARANO	A.S.
110	931888	M.C. REAL COLLIANO 2009	A.S.D.
111	931637	MACCHIA	G.S.

112	933993	MANZONI	A.S.D.
113	933208	MAS QUE UN CLUB	A.C.D.
114	76915	MELIZZANO CALCIO	
115	931939	MIRACOLI CALCIO	A.S.D.
116	70900	MOLINARA	ASD.C.
117	620665	MONTEFORTE	U.S.D.
118	931938	MONTELEONE	A.S.D.
119	915486	MONTEMARANO	U.S.D.
120	203893	MONTERUSCELLO	POL.D.
121	930118	NAPOLI CLUB AFRAGOLESE	A.S.D.
122	934994	NOCELLETO	U.S.D.
123	916742	NOVI VELIA	A.S.D.
124	76680	NUOVA POL.FRATTESE	S.S.
125	932188	NUOVA SALERNO	A.S.D.
126	910542	OLEVANESE ARIANO	S.C.
127	621235	PADULI	S.S.C.
128	918131	PAOLO MASULLO F.C.	ASS.
129	933446	PARCO AQUILONE	U.S.D.
130	621068	PATERNOPOLI	POL.
131	621034	PIANESI CALCIO	A.S.
132	916864	PIANETA SPORT SARNO	A.S.D.
133	74242	PIANO PIZZERIA LUCIA	GSS.D.
134	61904	PIEDIGROTTA	G.S.D.
135	935315	PIETRADEFUSI 1974	U.S.D.
136	621082	PIXOUS 2002	POL.
137	915367	POL. MOIANO 2004	A.S.D.
138	915704	POL. S.MARIA	A.S.D.
139	917084	POLISPORTIVA CALITRI	A.S.D.
140	621240	PONTECAGNANO A.S.D.	S.F.
141	933630	PRATA P.U. 2010	A.C.D.
142	68053	PREPEZZANESE	U.S.
143	620079	PRO ATENA CALCIO	A.S.D.
144	920269	PRO TEGGIANO	A.S.D.
145	917795	PROTOPISANI SOCCER	A.S.D.
146	933112	REAL APICE	A.S.D.
147	621168	REAL BENEVENTO CALCIO	A.S.D.
148	921964	REAL CAMPOLI	A.S.D.
149	920313	REAL CANCELLO ARNONE	S.C.
150	921901	REAL CASALBORE 08	A.S.D.
151	921903	REAL CONTURSI TERME	A.S.
152	931919	REAL FORMICOLA	A.S.D.
153	915533	REAL FRASSO	A.S.D.
154	911427	REAL GRUMESE I BORBONE	S.S.
155	916320	REAL MARCHESA	S.C.
156	915011	REAL PAGANI S.P.	

157	621219	REAL PALAZZO	A.S.D.
158	916844	REAL PALOMONTE	AGS.D.
159	922100	REAL PERDIFUMO 2008	
160	918149	REAL PIEDIMONTE CALCIO	A.S.D.
161	922133	REAL PIETRASTORNINA	U.S.D.
162	931688	REAL ROVIGLIANO 2009	A.S.D.
163	933582	REAL S.EGIDIO	A.S.D.
164	931903	REAL SIRIGNANO	POL.
165	933586	REAL SOCCER	A.S.D.
166	931782	REAL STELLA BATTIPAGLIA	A.S.D.
167	920365	REAL TEANO CALCIO	A.S.D.
168	921920	REALITY PIAZZOLLA	A.S.D.
169	935328	RINASCITA AMINEI	A.S.D.
170	931771	RINASCITA ARPAIA 2009	A.S.D.
171	921418	RINASCITA BARRESE	A.S.D.
172	621247	RINASCITA FUORNI	
173	621225	RINASCITA SANNICOLESE	A.S.D.
174	918529	RIONE LIBERTA	A.S.D.
175	931849	RISCATTO FRATTESE	A.S.D.
176	934962	RIZLA GROUP SERINO	A.S.D.
177	63034	RUFOLI	U.S.D.
178	68161	S.ANNA	S.C.
179	64073	S.GIORGIO DEL SANNIO	A.C.
180	72258	S.GIOVANNI DI S.GIORGIO	U.S.
181	620668	S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	A.S.D.
182	621018	S.TECLA TERME	POL.D.
183	621071	S.VINCENZO UNITIS	A.S.D.
184	620758	SALZA IRPINA	A.C.
185	919771	SAMNIUM FAICCHIO	A.S.D.
186	620754	SAN GIORGIO	A.S.D.
187	621076	SAN MICHELE OLEVANO	A.S.D.
188	620418	SAN PIETRO	A.S.D.
189	921601	SAN SALVATORE TELESINO	G.S.D.
190	921395	SANT ANDREA DI CONZA	A.S.D.
191	72764	SANTA MARGHERITA	A.C.D.
192	920272	SANTA MARIA A VICO	A.S.D.
193	933223	SANTOMENNA	F.C.
194	60457	SCARIO	POL.
195	918229	SEDNA	A.S.D.
196	932490	SOCCAVO CALCIO	A.S.D.
197	922017	SORBO SERPICO	A.S.D.
198	932667	SPERONE	A.S.D.
199	931899	SPORTING MADDALONI	A.S.D.
200	931519	SPORTING PATERNOPOLI	A.S.D.
201	621238	SPORTING PIETRELCINA	ASD.FC

202	931975	SPORTING VITULAZIO	A.S.D.
203	621023	STABIA FRIENDS	A.S.
204	933628	TAURANO	A.C.D.
205	918005	TORRIONE CALCIO	A.S.D.
206	920314	TURTLES CASAPESENNA	ASDPOL
207	931784	UNITAS MOLINA	
208	935273	UNITED SPORTING ANGRI	A.S.D.
209	933604	UOMO NUOVO NAPOLI	A.S.D.
210	919904	VALLATESE	ASC.D.
211	933535	VALLE DEGLI ARCHI	A.S.D.
212	916912	VALLE 2005	POL.
213	78313	VALLESACCARDA	A.C.D.
214	620520	VALSELE	A.S.D.
215	915111	VATOLLA	G.S.
216	620912	VIA MERCANTI SALERNO ASD	F.C.
217	921756	VIBOVILLA NEW STARS 2008	A.S.D.
218	74194	VIGNE MERIDIONALI	S.S.C.
219	620081	VILLA	F.C.
220	620357	VILLA S.NICOLA	U.S.
221	918372	VILLANOVA 2006	U.S.D.
222	75182	VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	A.S.D.
223	918379	VIRTUS CONZA	A.S.D.
224	915228	VIRTUS SANT ANASTASIA	A.S.D.
225	918017	VIRTUS TALANICO	A.S.
226	931955	VIS MONTORESE 1978	U.S.D.
227	916530	VISCIANO FIESTA	S.S.C.

REGIONALE FEMMINILE

1	916113	CENTRO ESTER	S.S.D.
2	914714	DOMINA NEAPOLIS ACERRANA	A.S.D.
3	620959	FEMMINILE PONTECAGNANO	A.S.D.
4	935458	KELLER DONNE	
5	918153	MERIDIANA	ASD.FC
6	935452	NAPOLI DREAM TEAM	A.S.D.
7	920150	OASI S.ANASTASIA	A.S.D.
8	935188	PRATER CLUB NAPOLI	A.S.
9	935340	PRO CALCIO DONNE	A.S.D.
10	620899	SPORT NAPOLI	ACF.D.
11	921924	VALDIANO CALCIO FEMMINILE	A.S.D.
12	933740	VIRTUS PARTENOPE	A.S.D.

CALCIO A CINQUE - SERIE C1

1	932175	ACACIE CASAVATORE	A.S.D.
2	620813	C.U.S. AVELLINO C 5	A.S.
3	919773	FLEGREA C5	A.S.D.
4	918376	FRIENDS CICCIANO CALCIOA5	A.S.D.
5	620855	FUTSAL GLADIATOR	A.S.
6	919830	MALEVENTUM	A.S.D.
7	918152	MISERIA E NOBILTA C5	A.S.D.
8	922033	NAPOLILEPANTO	A.S.D.
9	921411	NEW TEAM SANGIUSEPPE C5	A.S.D.
10	933988	POLISPORTIVA FELDI EBOLI	A.S.D.
11	922076	REAL S.ERASMO C5	A.S.D.
12	915491	REALCALVI SIMALDONE	A.S.D.
13	920121	SANT EGIDIO	A.S.
14	620900	TRAICONET MONTE DI P.	A.S.D.
15	920733	VIRTUS FUTSAL FLEGREA	A.S.D.

CALCIO A CINQUE - SERIE C2

1	917956	ALMA SALERNO C5	A.S.D.
2	933082	AMICI DEL FUSARO	A.S.D.
3	916696	ANSPI SAN LUCA PRAIANO	C.S.
4	921797	ATLETICO MARA MARCIANISE	A.S.D.
5	931420	ATLETICO PAGANI CALCIO A5	A.S.D.
6	933513	ATLETICO SAN MARZANO C5	A.S.D.
7	620231	AZZURRA MARIGLIANO	A.S.D.
8	620809	BENEVENTO FUTSAL	A.S.D.
9	922110	BOYS CASAGIOVE FIVE	A.S.D.
10	620448	C.U.S. CASERTA	A.S.D.
11	920549	CERCO LA MILLENNIO	A.S.D.
12	931438	EAM STRIANO C5	A.S.D.
13	620490	FINAG SISLEY EBOLI C5	A.S.D.
14	935244	FUTSAL CAPODRISE	A.S.D.
15	919770	FUTSAL CASILINUM	A.S.D.
16	621185	FUTSAL GRAGNANO	A.S.
17	921597	FUTSAL MARCIANISE CALCIO	A.S.D.
18	913969	FUTSAL POMIGLIANO	A.S.D.
19	916330	FUTSAL SOLOFRA	A.S.D.
20	922094	GREEN PARK C5	A.S.D.
21	621259	JUNIOR DOMITIA	A.S.D.
22	934868	LE DUE TORRI MADDALONI C5	A.S.D.
23	919896	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	A.S.D.
24	913878	LUZZATTI	A.S.
25	920329	MONTELLA	A.S.D.
26	932172	NOCERA	P.S.D.
27	934006	PLATEA VINDI	A.S.D.

28	935205	REAL CAIVANESE FUTSAL	A.S.D.
29	919837	REAL CESINALI FIVE SOCCER	A.S.D.
30	931574	REAL OTTAVIANO	A.S.D.
31	934851	REAL SALA C5	A.S.D.
32	620234	REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT	F.C.
33	917897	SAN MARCO 2006	A.C.
34	916621	SARNO A.S.D.	A.P.
35	931930	SPORT ZONE	A.S.D.
36	932739	SPORTING SOLOPACA CALCIO5	A.S.D.
37	620496	TONIA FUTSAL	A.S.D.
38	916837	TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	A.S.D.
39	931383	UNITED COLOURS OF FUTSAL	A.S.
40	933676	VALLE C5 ORAZIO MONTORO	A.S.D.
41	933389	VIRTUS CICCIANO	A.S.D.
42	934907	VIRTUS TELESE CALCIO A 5	A.S.D.

CALCIO A CINQUE - SERIE D

1	921968	AGOSTINO LETTIERI	A.S.D.
2	935308	AGRIVESUVIO FONTENOVELLA	U.S.D.
3	620558	ALFREDO IBELLI G.I.	A.S.D.
4	921721	ANTONIO SPIRITO	ASD.P.
5	935223	ATLETICO EOL C5 EBOLI	A.S.D.
6	935302	ATLETICO POMIGLIANO	A.S.D.
7	917847	AZTECA DRAGONI	A.S.D.
8	931874	BACOLI	A.S.D.
9	916831	BELLONA FIVE SOCCER	A.S.D.
10	914918	BORGO FIVE SOCCER	A.S.D.
11	620383	C.U.S. NAPOLI A.S.D.	
12	620556	CAMPANA FUTSAL CLUB	
13	933139	CASORIA C5 AUREA CASH	A.S.D.
14	82296	CITTA DI ARIANO	A.S.D.
15	915332	CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	A.S.D.
16	935207	CLUB PARADISO ACERRA	A.S.D.
17	933570	CLUB 2B C5 EBOLI	A.S.D.
18	921508	COPS SOCCER CLUB	A.S.D.
19	914868	CUSANO CALCIO	A.S.D.
20	934741	DALMATIA FUTSAL CENTER	A.S.D.
21	621171	DAMBROSIO G.PONTEROMITO	A.S.D.
22	935466	DYNAMO CILLO	A.S.D.
23	620345	EPITAFFIO CALCIO A 5	A.S.
24	931457	FARISEI	A.S.D.
25	933435	FCS FUTSAL CASALNUOVO	A.S.D.
26	621201	FOLGORE SAN VINCENZO	POL.
27	934821	FOOTBALL CLUB PROCIDA	A.S.D.
28	620853	FOOTBALL MAGICA PROMOTION	

29	935407	FOX SAN GIORGIO C5	A.S.D.
30	935243	FUTSAL CASALDUNESE	A.S.D.
31	914861	FUTSAL MARIGLIANO C5	A.S.D.
32	935415	FUTSAL OPLONTI	A.S.D.
33	919798	FUTSAL PIETRAMELARA	POL.
34	933207	FUTSAL ROTA	A.S.D.
35	931609	GIOVENTU CALCIO ARIANO	S.S.D.
36	934889	GOLDEN TEAM	A.S.D.
37	918375	GRUP.AMATORIALE PALAZZISI	A.S.D.
38	932010	L ARCA FUTSAL	A.S.D.
39	934876	LABS 360 SAN PIETRO	A.S.D.
40	933370	LAUSDOMINI 2010	A.S.D.
41	621250	LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5	A.S.D.
42	931740	LIBERTAS CERRETO	A.S.D.
43	81522	LIMATOLA	U.S.
44	934061	LIONS FOOTBALL CERCOLA	A.S.D.
45	621155	LU.PE. POMPEI	A.S.D.
46	620029	MARIANO KELLER	A.S.D.
47	931720	MC5	A.S.D.
48	935343	MUMBAR POZZUOLI A.S.D.	
49	935430	OLIMPIA CAPRI C.PECORARO	ASDPOL
50	933300	ORATORIO SAN DOMENICO	A.S.D.
51	914865	PARCO CITTA	A.S.
52	935151	PEZZOTTESE FUTSAL 2004	A.S.
53	933527	PIETRAROJA FIVE SOCCER	A.S.D.
54	934861	REAL AMICIZIA	A.S.D.
55	931557	REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA	A.S.D.
56	933700	REAL BIVIO PRATOLE	A.S.D.
57	935459	REAL CAMPAGNA CALCIO A5	A.S.D.
58	931896	REAL CASERTASU	A.S.D.
59	931414	REAL FIVE PONTELANDOLFO	A.S.D.
60	915533	REAL FRASSO	A.S.D.
61	918422	REAL MONDRAGONESE C5	A.S.D.
62	933371	REAL PATRIA CALCIO A5	A.S.D.
63	935153	REAL SANGIUSEPPE	A.S.D.
64	934963	REGHINNA MINOR	A.S.D.
65	918001	ROLLER BALL AGROPOLI	ASD.SS
66	935276	SAMMARITANA CALCIO A 5	A.S.D.
67	918083	SAN FELICE A CANCELLO C5	A.S.D.
68	620681	SAN GREGORIO	ASD.US
69	918420	SAN MARTINO BREZZA	POL.
70	620124	SAN NAZZARO	S.S.
71	935251	SANT ANDREA FUTSAL	A.S.D.
72	916917	SANZA SOCCER FIVE	A.S.D.
73	934816	SCARPASCIOT	A.S.D.

74	917078	SOCCER VOMERO VIP CLUB	A.S.D.
75	918138	SONFIDITALIA CALCIO A 5	F.C.
76	932177	SPORTING CAVESE	A.S.D.
77	933632	SPORTING CLUB SAN MATTEO	A.S.D.
78	933689	SPORTING NOCERA C5	A.S.D.
79	931927	SPORTING PARETE CALCIO A5	A.S.D.
80	933204	SPORTING SCAFATI C5	A.S.D.
81	933528	SPORTING VILLA LITERNO C5	S.S.D.
82	934906	STREGONI FIVE SOCCER	A.S.D.
83	931918	TAB CASAGIOVE CALCIO	A.S.D.
84	933695	TORTORELLA CALCIO A 5	A.S.D.
85	931851	TUORO ADISS	A.S.D.
86	935179	VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5	A.S.D.
87	933639	VIRTUS MONDRAGONE	A.S.D.
88	933645	VIRTUSSOCCER CASTELFRANCI	A.S.D.
89	915484	VOLTURNO FUTSAL	A.S.

CALCIO A CINQUE FEMMINILE - SERIE C1

1	933182	BEEFUTSAL CHIAIANO	A.S.D.
2	918076	CERRETO SANNITA A.S.D.	POL.
3	82296	CITTA DI ARIANO	A.S.D.
4	935329	DONNA SALERNITANA	A.S.D.
5	933983	HIRPINIA ACADEMY	A.S.D.
6	933054	OFFSIDESPORT GIRL	A.S.D.
7	621069	ORATORIO PADRE G.SELVI	ASS.
8	919791	PUREENERGY EBOLI C5	A.S.D.
9	930141	REAL SANNIO DONNE	A.S.D.
10	933515	SEISEIDUE AVERSAFEMMINILE	A.S.D.

CALCIO A CINQUE FEMMINILE - SERIE C2

1	922120	ADISS	A.S.D.
2	916113	CENTRO ESTER	S.S.D.
3	620674	COSTA D AMALFI C5	A.S.D.
4	921909	FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	A.S.D.
5	931759	PARROCCHIA S.MARIA A MARE	A.S.D.
6	919831	POLISPORTIVA TUFARA UNITA	A.S.D.
7	921910	PRIMAVERA CAVESE	A.S.D.
8	921477	PROGETTO NOLA 2008	A.S.D.
9	935216	ROBERTO GRIMALDI	A.S.D.
10	920282	ROYAL TEVEROLA	A.S.D.
11	921972	S. MAGNA GRAECIA	ASDPOL
12	934878	SPORTING TEANO	A.S.D.

MODELLO A/AMM

DOMANDA DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI

(1) _____
2012 / 2013

Il sottoscritto (2) _____, nella qualità di (3) _____
 del (la) (4) _____, matricola _____, che ha
 partecipato, nell'anno sportivo 2011/2012, al Campionato di (5) _____,
 chiede che la sunnominata società sia (6) _____ al Campionato Regionale di
 (7) _____ 2012/2013.

A tal fine, consapevole della conseguenza del deferimento alla Commissione Disciplinare del C.R. Campania – L.N.D., nell'ipotesi di indicazione di dati non corrispondenti al vero nella domanda di (8) _____, dichiara quanto segue, in ordine alla società istante:

A) che non è gravata da alcuno degli undici motivi di preclusione assoluta all'ammissione o riammissione, pubblicati sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., oppure che ha titolo al seguente motivo di esonero dalla/e preclusione/i _____;

B) che le posizioni di classifica ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2008/2009	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(9) _____	(10) _____	(11) _____

C) che le posizioni di classifica in Coppa Disciplina ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2008/2009	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(12) _____	(13) _____	(14) _____

D) che ha partecipato alla seguente attività giovanile:

ANNO SPORTIVO 2008/2009	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(15) _____

E) che le posizioni di classifica ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per il Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista) , sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2008/2009	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____

con il conseguenziale punteggio totale (20) _____

F) che in Coppa Italia (fase regionale e nazionale) ha conseguito i seguenti risultati ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento:

ANNO SPORTIVO 2008/2009 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____
 ANNO SPORTIVO 2009/2010 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____
 ANNO SPORTIVO 2010/2011 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____
 ANNO SPORTIVO 2011/2012 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____

G) che ha conseguito la ratifica dell'affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D. nell'anno sportivo (25) _____ **e che, da quell'anno, ha ininterrottamente partecipato all'attività agonistica delle Leghe** (26) _____, **per cui ha totalizzato il seguente punteggio** (27) _____;

H) che ha diritto al "bonus" di punti TRE per la partecipazione di almeno tre dirigenti ai Corsi per Dirigenti Sportivi organizzati dal C.R. Campania, che si indicano di seguito:

ANNO SPORTIVO _____ (28) _____; ANNO SPORTIVO _____ (28) _____
 ANNO SPORTIVO _____ (28) _____; ANNO SPORTIVO _____ (28) _____

I) che dal punteggio fin qui totalizzato vanno detratte le seguenti penalità:

(29) _____

L) che, in ragione della non coincidenza del campo di gioco con il Comune, nel quale la sopraindicata società ha la sede sociale e "federale", dal punteggio complessivo fin qui totalizzato va detratta la penalità di punti (30) _____;

M) che, in ragione della mancata partecipazione di almeno un proprio dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi organizzati dal C.R. Campania, dal punteggio complessivo fin qui totalizzato va detratta la penalità di punti (31) _____;

N) che, (32) _____

ha diritto ad un "bonus" equivalente al 25% del punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, ossia nella misura di punti (33) _____;

O) che, dunque, il punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, consiste in

punti (34) _____ (35) _____

Il sottoscritto indica qui di seguito le fusioni ed i cambi di denominazione che hanno interessato la società nel quadriennio:

(36) _____ (37) _____

Al riguardo il sottoscritto precisa che i singoli punteggi indicati nella presente domanda rispettano le prescrizioni del C.R. Campania - L.N.D. sull'argomento (38).

Precisa che questa società è gravata dalla/e seguente/i preclusioni _____ (39)

in ordine alla/e quale/i sussiste/ono il seguente/i motivo/i di esonero _____ (40).

Allega la documentazione completa, relativa all'iscrizione al Campionato 2012/2013, per la partecipazione al quale presenta questa domanda di (8) _____.

(41) _____ (42) _____

Timbro tondo (43)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(44) _____

- (1) indicare il Campionato, al quale si chiede che la Società sia ammessa o riammessa per l'anno 2012/2013;
- (2) nome e cognome;
- (3) Presidente/Commissario Straordinario;
- (4) denominazione della Società;
- (5) Nazionale Dilettanti (*in sigla, CND*) / Regionale d'Eccellenza (*in sigla, ECC*) / Regionale di Promozione (*in sigla, PROM*) / Regionale di Prima Categoria (*in sigla, PRIMA*) / Regionale di Seconda Categoria (*in sigla, SEC*);
- (6) ammessa / riammessa;
- (7) come al n. (1);
- (8) ammissione / riammissione;
- (9) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (cfr. al precedente n. 5), e posizione in classifica, in lettere;
- (10) punteggio corrispondente alla posizione in classifica, in cifre;
- (11) eventuale "bonus", in cifre;
- (12) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (cfr. al precedente n. 5), e posizione in classifica "Coppa Disciplina", in lettere;
- (13) punteggio corrispondente alla posizione in classifica "Coppa Disciplina", in cifre;
- (14) eventuale "bonus", in cifre (solo per la prima posizione in Coppa Disciplina);
- (15) indicare, nell'ordine, i campionati o tornei ed il rispettivo numero di squadre. Ad esempio: Juniores Regionale 1 (che sta ad indicare: una squadra Juniores Regionale); Giovanissimi 2 (che sta ad indicare: due squadre Giovanissimi); Pulcini 3 (che sta ad indicare: tre squadre Pulcini), ecc.;
- (16) posizione in classifica nel rispettivo girone del Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista), in lettere;
- (17) punteggio corrispondente alla posizione in classifica di cui al precedente n. (16), in cifre;
- (18) indicare con la sigla CRJ (Campione Regionale Juniores) la vittoria della fase finale regionale Juniores (o di Attività Mista);
- (19) punteggio corrispondente alla vittoria del titolo Regionale Juniores (o di Attività Mista), in cifre;
- (20) punteggio totale dell'attività giovanile nel quadriennio (comprensivo di quello eventualmente derivante dal Campionato Regionale Juniores, "o di Attività Mista"), in cifre;
- (21) indicare il turno (semifinale o finale) raggiunto nella fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, in lettere;
- (22) punteggio corrispondente al turno raggiunto di cui al precedente n. (21), in cifre;
- (23) indicare con la sigla VCID la vittoria della fase finale regionale della Coppa Italia Dilettanti;
- (24) punteggio corrispondente al turno raggiunto nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, in cifre;
- (25) indicare l'anno sportivo di affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D. (non comporta alcun punteggio l'eventuale affiliazione nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, precedente rispetto a quella nell'ambito della L.N.D.);
- (26) L.N.D. e/o altra eventuale Lega (da indicare espressamente). Ai fini dell'ininterrotta partecipazione, non è valida l'attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, se svolta in via esclusiva;
- (27) da ricavare attraverso il computo degli anni sportivi di ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., fino al 2011/2012 compreso;
- (28) indicare il nome e cognome del Dirigente ed indicare il relativo anno sportivo di partecipazione;
- (29) indicare le eventuali retrocessioni, con i relativi anni sportivi. Ad esempio: "Retrocessione dal Campionato di Eccellenza 2008/2009";
- (30) indicare, in cifre: -20, se la società versa nella condizione di "non coincidenza" di campo di gioco e sede; viceversa, barrare lo spazio, se essa non versa nella detta condizione di "non coincidenza";
- (31) indicare, in cifre: -10, in caso di mancata partecipazione di un proprio Dirigente ad alcuno dei ventinove Corsi per Dirigenti Sportivi; viceversa, barrare lo spazio, se essa non versa nella detta condizione;
- (32) eventualmente completare come segue, in alternativa: "Avendo perso il titolo sportivo dell'anno 2011/2012, a seguito di spareggio per la retrocessione"; oppure: "Non avendo conseguito il titolo superiore, a seguito di spareggio 2011/2012 per la promozione al Campionato di categoria superiore". Ovviamente, le società che non abbiano disputato né lo spareggio per la non retrocessione, né quello per la promozione, barreranno lo spazio contrassegnato dal numero (32);
- (33) indicare il "bonus", in cifre; le società non interessate barreranno lo spazio;
- (34) indicare il punteggio complessivo del quadriennio, in cifre, compresi tutti gli eventuali abbuoni e detratte tutte le eventuali penalità;
- (35) indicare il punteggio, di cui al precedente numero (34), in lettere;
- (36) anno sportivo di riferimento; barrare, se non riguarda;
- (37) indicare le eventuali fusioni e gli eventuali cambi di denominazione sociale; barrare, se non riguarda;
- (38) cfr. i *Criteri di ammissione / riammissione al Campionato di categoria superiore*, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale;
- (39) indicare il numero o i numeri corrispondenti alle preclusioni;
- (40) indicare, in sintesi, i motivi di esonero dalle preclusioni;
- (41) Comune nel quale ha sede la società;
- (42) data;
- (43) timbro tondo, in originale;
- (44) firma, in originale, del Presidente o del Commissario Straordinario della Società.

N.B. Questa domanda, compilata anche su fotocopia del presente modello, dovrà essere recapitata esclusivamente A MANO nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, presso la sede del C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D., ove è consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali.

MODELLO B/AMM

DOMANDA DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2012/2013

Il sottoscritto (1) _____, nella qualità di (2) _____
del (la) (3) _____, che ha partecipato, nell'anno sportivo 2011/2012,
al Campionato (4) _____ di (5) _____,
chiede che la sunnominata società sia (6) _____ al Campionato Regionale di Seconda
Categoria 2012/2013.

A tal fine, dichiara che la suddetta società ha conseguito la ratifica dell'affiliazione alla F.I.G.C., nell'ambito
della Lega Nazionale Dilettanti, nell'anno sportivo (7) _____ e che, da quell'anno, ha
ininterrottamente partecipato all'attività agonistica della (8) _____.

Dichiara di essere consapevole della conseguenza del deferimento alla Commissione Disciplinare del C.R.
Campania – L.N.D., nell'ipotesi di indicazione di dati non corrispondenti al vero.

**Allega la documentazione completa, relativa all'iscrizione al Campionato Regionale di Seconda
Categoria 2012/2013.**

(9) _____

(10) _____

timbro tondo (11)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(12) _____

- (1) Nome e cognome;
- (2) Presidente / Commissario Straordinario;
- (3) denominazione della società;
- (4) Regionale / Provinciale;
- (5) Seconda Categoria / Terza Categoria;
- (6) ammessa / riammessa;
- (7) indicare l'anno sportivo di affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D.;
- (8) L.N.D. e/o altra eventuale Lega (da indicare espressamente). Non ha rilievo l'eventuale affiliazione nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, precedente rispetto a quella nell'ambito della L.N.D. Ai fini dell'ininterrotta partecipazione, non è valida l'attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, se svolto in via esclusiva;
- (9) Comune nel quale ha sede la società;
- (10) data;
- (11) timbro tondo, in originale;
- (12) firma, in originale, del Presidente o Commissario Straordinario della società.

**N.B. Questa domanda, compilata anche su fotocopia del presente modello, dovrà essere recapitata
esclusivamente A MANO, nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, presso la sede del C.R.
Campania – F.I.G.C. – L.N.D., ove è consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali.**



CAMPIONATO DI _____

GARE DEL _____

SOCIETÀ OSPITANTE

colore maglie

SOCIETÀ OSPITATA

colore maglie

RISULTATO

reti società ospitante _____ (in cifre) (in lettere)
 reti società ospitata _____ (in cifre) (in lettere)

CALCIATORI AMMONITI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____

 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
CALCIATORI ESPULSI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____

 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
SOSTITUZIONI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA**È stata consegnata all'arbitro dalla società ospitante?**SI ☐NO ☐
 Dirigente Responsabile
 Società ospitante

 Dirigente Responsabile
 Società ospitata

L'Arbitro

(firma per ricevuta)

(firma per ricevuta)

(firma per ricevuta)

Da compilare a cura dell'arbitro al termine della gara e da consegnare, all'atto della restituzione dei documenti di identificazione dei tesserati, ai rispettivi dirigenti responsabili delle società ospitante ed ospitata, i quali, *presane visione*, sottoscriveranno per ricevuta. Dei quattro fogli, l'originale sarà allegato al verbale di gara; il secondo ed il terzo, come già indicato, saranno consegnati ai nominati dirigenti responsabili delle due società; il quarto sarà custodito dall'arbitro.

Il presente elenco non è atto ufficiale di gara.